

N. 00079/2016 REG.PROV.COLL.

N. 01181/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1181 del 2014, proposto da:
Associazione Vittime della Caccia e Animal Liberation, in persona dei rispettivi
legali rappresentanti p.t., associazioni rappresentate e difese dall'avv. Massimo
Rizzato, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Ruggero Piazzolla, in
Bologna, via Saragozza n.135;

contro

Comune di Copparo, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.
Franco Pellizzer ed Elisabetta Buranello, con domicilio eletto presso il primo, con
studio in Bologna, via Collegio di Spagna n. 15;

nei confronti di

Arcicaccia - Comitato Regionale Emilia Romagna;

per l'annullamento, previa sospensiva,

del decreto emesso dal Sindaco del Comune di Copparo in data 8.10.2014 n. 24,
avente ad oggetto: disposizioni per il controllo e la limitazione delle volpi e dei
piccioni domestici.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del comune di Copparo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 29 ottobre 2015, il dott. Umberto Giovannini e uditi, per le parti, i difensori, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe, le associazioni “Associazione vittime della caccia” e “Animal Liberation” chiedono l’annullamento, previa sospensiva, del provvedimento in data 8 ottobre 2014, con il quale il Sindaco del comune di Copparo ha ordinato agli Agenti della Polizia Provinciale ed agli ausiliari di questi, di intervenire nel controllo e nella limitazione delle specie animali: “volpe” e “piccione domestico”.

A sostegno dell’impugnativa, le associazioni ricorrenti deducono motivi in diritto rilevanti: Incompetenza del Comune di Copparo ad autorizzare il piano di controllo della specie “piccione domestico” in ambito rurale; violazione dell’art. 54 del D. Lgs. n. 267 del 2000, in riferimento alla modalità di controllo che prevede l’abbattimento di entrambe le specie animali indicate nel decreto impugnato; violazione dell’art. 19 L. n. 157 del 1992 e dell’art. 16 della L.R. n. 8 del 1994, nonché, eccesso di potere, sotto i profili dell’illogicità e del difetto di motivazione, stante la difformità del decreto sindacale rispetto alle deliberazioni della Giunta Provinciale di Ferrara n. 287 del 2012 e 16 del 2013.

Il comune di Copparo si è costituito in resistenza, chiedendo la reiezione del ricorso, stante la ritenuta infondatezza di tutte le censure ivi rassegnate.

Con ordinanza collegiale n. 33 del 6/2/2015, questa Sezione ha respinto l’istanza cautelare presentata dalla ricorrente; in sede di appello cautelare, invece, il

Consiglio di Stato, sez. V, con ordinanza collegiale n. 1639 del 16/4/2016, in riforma dell'ordinanza del T.A.R., ha accolto la suddetta istanza cautelare.

Alla pubblica udienza del 29 ottobre 2015, la causa è stata chiamata ed è stata quindi trattenuta per la decisione come da verbale.

Il Collegio osserva che il ricorso merita accoglimento.

Si ritiene fondato il primo ed assorbente motivo di ricorso, con il quale le Associazioni ricorrenti rilevano, nel caso in esame, la mancanza dei presupposti affinché il Sindaco del comune di Copparo potesse adottare ordinanza ex art. 54 D. Lgs. n. 267 del 2000 riguardo all'autorizzazione all'abbattimento delle specie animali "volpe" e "piccione domestico". In particolare, e più precisamente, va rilevata la carenza di motivazione della gravata ordinanza sindacale riguardo alla sussistenza di tali presupposti. Nella specie, trattandosi, come si è detto, dell'esercizio di poteri *extra ordinem*, l'ordinanza non indica, come invece avrebbe dovuto indicare, quali siano gli effettivi pericoli per la salute pubblica attualmente e direttamente derivanti dalla presenza di tali specie di animali, nonché le ragioni per le quali a tali pericoli non possa essere fatto fronte mediante ricorso agli ordinari strumenti previsti dalla vigente normativa statale e regionale e dai correlati atti pianificatori assunti a livello regionale e provinciale. Parimenti l'ordinanza non indica altri elementi essenziali, quali il numero di volpi e piccioni presenti nel territorio comunale (mediante le relative operazioni di censimento), nonché il numero di questi animali che si ritiene eccessivo (con relativa documentazione probatoria) e che sarebbe, quindi, soggetto ad abbattimento.

Per le suesposte assorbenti ragioni, che esimono il Collegio dall'esaminare le ulteriori censure rassegnate, il ricorso è accolto e, per l'effetto, è annullato il decreto sindacale impugnato.

Sussistono, tuttavia, in ragione del diverso esito, nei due gradi, dell'incidente cautelare, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia – Romagna, Bologna (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla l'ordinanza impugnata.

Spese compensate

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2015, con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Mozzarelli, Presidente

Umberto Giovannini, Consigliere, Estensore

Laura Marzano, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/01/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)